

Codice A1610A

D.D. 31 luglio 2019, n. 409

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CALAMANDRANA (AT) - Intervento: Nuova costruzione di fabbricato produttivo in regione San Vito, nell'area Dc2 del P.R.G.C. Autorizzazione paesaggistica

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco

(ex. L. 190/2012)

Allegato

Il Funzionario estensore Mauro Martina



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/600/2019A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 12036/A1610A del 07/05/2019

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: CALAMANDRANA (AT)
Intervento: Nuova costruzione di fabbricato produttivo in regione San Vito,
nell'area Dc2 del P.R.G.C.
Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal richiedente in data 7 maggio 2019, con
nota del 7 maggio 2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento
in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della
normativa in epigrafe,

vista la **documentazione** progettuale e la relazione paesaggistica allegata
all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di un nuovo
capannone industriale all'interno dell'area produttiva Dc2 del P.R.G.C. vigente e che
una parte dell'edificio ricade nella fascia sponale del Rio Molinello sottoposta a tutela
ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

visto che l'intero territorio comunale di Calamandrana è compreso nella
buffer zone del sito denominato "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e
Monferrato" che nel giugno 2014 è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell'Umanità (UNESCO),

Classif. II.100/600/2019A/A16.000

verificato che ai sensi dell'art. 3, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i. l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la **competenza** a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i **soggetti** pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni **contenute** negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti **fisico-naturalistiche** dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

rilevato dalla relazione paesaggistica e dagli elaborati di progetto che:

- l'area d'intervento ha morfologia pianeggiante e ricade all'interno di un'area industriale, interclusa tra la linea ferroviaria e la strada provinciale, già in parte edificata con capannoni **produttivi-artigianali** che si interpongono tra l'area stessa e il Rio Molinello e la viabilità principale;
- la realizzazione del fabbricato, pur comportando estirpazioni di esemplari arborei e arbustivi di recente formazione, così come documentato dalla cronologia delle riprese fotografiche aeree a partire dal 2006, non coinvolge aree boscate;
- il nuovo edificio è previsto in posizione arretrata verso la linea ferroviaria e pressoché non visibile dalla strada provinciale, essendo in gran parte coperto dai capannoni già esistenti nella località;
- l'intervento essendo posizionato nel fondo valle non altera i crinali e i profili collinari, e nemmeno gli appezzamenti vitati;
- lo studio dei volumi e delle facciate è teso a migliorare la qualità architettonica del costruito, con particolare attenzione all'uso dei colori che intendono richiamare quelli esistenti in natura sui rilievi collinari presenti nell'intorno;
- i materiali di copertura non avranno effetti riflettenti bensì colori della terra che mitigano la presenza del costruito rispetto alle visuali fruibili dai versanti collinari;
- il progetto prevede misure di mitigazione con piantumazioni arboree e arbustive tipiche del luogo e, per tutte le aree a parcheggio veicolare, l'utilizzo di pavimentazioni drenanti;

Classif. 11.100/600/2019A/A16.000

considerato che le opere così come proposte, non appaiono tali da **recare** pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- le previste mitigazioni mediante **piantumazioni arboree e arbustive** autoctone siano effettuate **contestualmente** alla **realizzazione degli interventi edilizi** e, nel contempo, siano salvaguardati, ove possibile, alcuni degli esemplari arborei esistenti.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Allegato 2



Alessandria - Torino - 9 LUG 2019

Ministero per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

ALLA REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e.p.c. COMUNE DI CALAMANDRANA

(Provincia di Asti)

PEC: ufficiotecnico@pec.comunecalamandranait

Prot. n. 8566 Class. 34.1005/30.11 All. NO

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 13055/2019 del 16/05/2019
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: CALAMANDRANA - (AT)
Nuova costruzione di fabbricato produttivo
In area Dc2, Fg7 - località regione San Vito
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 17/05/2019
protocollo entrata richiesta n. 6175 del 20/05/2019
RICHIEDENTE:
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale con la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c (fascia 150 m fiumi, torrenti, corsi d'acqua), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Verificato che l'intervento previsto, così come risulta dalla tavola P5 del Ppr, ricade interamente all'interno di una delle buffer zone del sito denominato "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato", che nel giugno 2014 è stato iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità (UNESCO);

Verificato che ai sensi dell'articolo 3, comma c, della Legge regionale 32/2008 e s.m.i., l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto della procedura stabilita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione Piemonte;

Visto il parere favorevole e la Relazione della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, allegata all'istanza (Rif. n. 12036/A1610A del 07/05/2019);

Questa Soprintendenza, constatato che nell'area in cui è previsto l'intervento sono già presenti fabbricati/capannoni industriali e considerato che la soluzione progettuale prevede misure di mitigazione paesaggistica, esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto della condizione espressa dalla Regione Piemonte nella Relazione allegata all'istanza.

Si trattiene agli atti la **documentazione** pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Sede di Torino - Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122 - Sede di Alessandria - Cittadella: Via Pavia - 12100

http://www.sabap-al.beniculturali.it Email: sabap-al@beniculturali.it Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it
Tel. +39.011.195244 - Tel. +39.0131.22910100 - Fax +39.011.5213145 - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N